



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2012, proposto da:

Societa' Centro Bowling S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Gili, Franco Enoch, Francesca Dimonte, Gabriele Moro, con domicilio eletto presso l'avv.to Luigi Gili in Torino, Via Vela, 29;

***contro***

Comune di Santhia', in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Scaparone, Cinzia Picco, con domicilio eletto presso l'avv.to Paolo Scaparone in Torino, Via S. Francesco D'Assisi, 14; Questura di Vercelli;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

***per l'annullamento***

- del provvedimento a firma del Segretario del Comune di Santhia',

dott. Carlo Consolandi, nella qualità di Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Santhià n. prot. 311 del 4.01.2012, trasmesso a mezzo PEC il 4.01.2012, con il quale è stata archiviata con esito negativo la SCIA presentata dal legale rappresentante p.t. della Società ricorrente per l'apertura di Sala giochi, con contestuale diffida "dal continuare a compiere qualsiasi attività prodromica e/o connessa all'apertura della sala giochi nei locali siti in Santhià Corso Italia n. 98";

- delle Ordinanze Sindacali n. 206 del 9.12.2011 e n. 210 del 14.12.2011 con le quali è stata vietata l'apertura di Sala giochi nel perimetro territoriale del Centro storico;
- in quanto possa occorrere, della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle Sale giochi, pubblicato in data 10.01.2011;
- sempre in quanto possa occorrere, della nota del Comune di Santhià n. prot. 352 del 5.01.2012, anch'essa a firma dello stesso Segretario Comunale, dott. Carlo Consolandi, questa volta nella qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica, con la quale è stato comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire n. 51/2011 rilasciato alla Società Centro Bowling S.r.l. per l'esecuzione dei lavori di posa di insegna e vetrofanie sull'immobile sito in Corso Nuova Italia 98;
- del derivato provvedimento CAT.11E/2011/P.A.S. notificato in data 11.01.2012 con il quale il Questore della Provincia di Vercelli ha decretato la revoca della licenza di Pubblica Sicurezza per l'esercizio della raccolta del gioco attraverso l'installazione e l'uso di apparecchi video-terminali per il gioco lecito "vista la nota del Sindaco della Città di Santhià (VC) datata 04.01.2012 prot. n. 313 che comunica che in

data 09.12.2011 è stata adottata l'ordinanza sindacale n. 206 con la quale è stato disposto il divieto di apertura di sale gioco nel centro storico di quel Comune ",

nonchè

per il risarcimento di tutti i danni economici subiti e subendi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Santhia' e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1) Quanto alle ordinanze n. 206 e n. 210 del 2011 e alla deliberazione C.C. n. 92/2011 incompetenza assoluta e carenza di potere. Violazione degli artt. 3, 41, 97, 117 Costituzione. Incompetenza relativa. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 42, 50, 54 e 7 d.lgs. n. 267/2000. Violazione ed erronea applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 114/98. Violazione ed erronea applicazione del r.d. n. 773/31 e del r.d. n. 635/40; violazione ed erronea applicazione del D.I. 27.10.2003. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Eccesso di potere per carenza di presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta.

2) Quanto ai provvedimenti di diniego di SCIA e diffida – avvio del procedimento per l'annullamento/revoca del permesso di costruire e firma del segretario del Comune di Santhià n. 23 del 2011. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 124 e 134 d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica, assoluta carenza di presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta.

3) Quanto al decreto del Questore della Provincia di Vercelli. Illegittimità derivata. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 7 ss. L. n. 241/90.

Con sentenza non definitiva n. 454/2013 il contenzioso veniva parzialmente definito; con ordinanza n. 528/2013, emessa in pari, data veniva rimessa alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 50 co. 7 del d.lgs. n. 267/2000.

La questione veniva decisa con sentenza n. 220/2014 della Corte Costituzionale.

Fissata udienza di discussione per il 15.4.2015 parte ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, instando per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Le controparti nulla opponeva, deve perciò essere pronunciata sentenza in tal senso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile  
2015 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario

Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)